

Webinar "Normativa dei prodotti DOP e IGP" IL REGOLAMENTO (UE) 2024/1143



L'evoluzione normativa

Il primo passo importante verso la tutela dei prodotti agroalimentari di qualità è stato effettuato con l'adozione del Reg. (CE) n. **2081/92**. E' stato il primo provvedimento con il quale il legislatore comunitario ha disciplinato in modo strutturato la protezione delle DOP e IGP agroalimentari introducendo un **sistema per la verifica della conformità**.

Per la prima volta vengono sanciti elementi essenziali come ad esempio la procedura di registrazione della DOP o IGP e il ruolo delle autorità competenti al controllo

Tali principi sono stati poi ripresi con il Reg. (CE) n. **510/2006**, a sua volta abrogato e sostituito dal Reg. (UE) n. **1151/2012**.

L'evoluzione normativa

Con le disposizioni nel 2012 vengono introdotti principi importanti tra questi:

il riconoscimento delle associazioni dei produttori e dei Consorzi di Tutela;

la protezione ex-officio;

l'impiego di simboli grafici che consentano di identificare e qualificare i prodotti agroalimentari in modo inequivocabile.

L'evoluzione normativa

I riferimenti del Regolamento UE n. 625/2017

Art. 4 designazione delle autorità di controllo

«Per ciascuno dei settori disciplinati dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri **designano le autorità competenti a cui essi conferiscono la responsabilità di organizzare o effettuare controlli ufficiali** e altre attività ufficiali.»

L'evoluzione normativa

I riferimenti del Regolamento UE n. 625/2017

Art. 28 Delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali

«Le autorità competenti **possono delegare determinati compiti** riguardanti i controlli ufficiali ad uno o più **organismi delegati nell'osservanza delle condizioni di cui rispettivamente agli articoli 29 e 30**. L'autorità competente assicura che l'organismo delegato a cui sono stati delegati tali compiti abbia i poteri necessari per eseguirli efficacemente..»

L'evoluzione normativa

I riferimenti del Regolamento UE n. 625/2017

Art. 29 Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a organismi delegati

«l'organismo delegato:

possiede le competenze, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per eseguire tali compiti riguardanti i controlli ufficiali che gli sono stati delegati;

dispone di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti;

è **imparziale** ed esente da qualsiasi conflitto di interessi, e in particolare non si trova in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l'imparzialità della sua condotta professionale per quanto riguarda l'adempimento di tali compiti riguardanti i controlli ufficiali che gli sono stati delegati;

opera **conformemente** alle norme pertinenti ai compiti delegati in questione, tra cui la norma EN ISO/IEC 17020 «Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione»;

dispone di poteri sufficienti a svolgere i compiti relativi ai controlli ufficiali che gli sono stati delegati;»

L'evoluzione normativa

I riferimenti del Regolamento UE n. 625/2017

Art. 88 Firma e rilascio di certificati ufficiali

«Le autorità competenti **designano i certificatori** autorizzati a firmare certificati ufficiali e provvedono affinché tali certificatori:

siano **imparziali**, esenti da qualsiasi **conflitto di interessi** e, in particolare, non si trovino in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, l'imparzialità della loro condotta professionale in relazione a quanto oggetto della certificazione;

abbiano ricevuto **adeguata formazione** sulla normativa la conformità alla quale è attestata dal certificato ufficiale e sulla valutazione tecnica di conformità a tali norme nonché sulle norme pertinenti di cui al presente regolamento.

.....»

L'evoluzione normativa

I riferimenti del Regolamento UE n. 625/2017

Art. 88 Firma e rilascio di certificati ufficiali

«....

I certificati ufficiali sono firmati dal certificatore e rilasciati in base alla

conoscenza diretta, da parte del certificatore, dei fatti e dei dati aggiornati pertinenti per la certificazione, acquisita tramite un controllo ufficiale o l'acquisizione di un altro certificato ufficiale rilasciato dalle autorità competenti.

fatti e dati pertinenti per la certificazione, la cui conoscenza è stata accertata da un'altra persona autorizzata a tal fine dalle autorità competenti e operante sotto il loro controllo, a condizione che il certificatore possa verificare l'esattezza di tali fatti e dati;

fatti e dati pertinenti per la certificazione ottenuti dai **sistemi di controllo interni degli operatori**, integrati e confermati dai risultati dei controlli ufficiali regolari, così che il certificatore abbia accertato che le condizioni per il rilascio del certificato ufficiale sono soddisfatte.»

L'evoluzione normativa

I riferimenti del Regolamento UE n. 625/2017

L'Art. 162 apporta modifiche agli artt. 36 e 37 del Regolamento UE 1151/2012

L'aggiornamento del Regolamento UE n. 1151/2012:

Art. 37 Verifica del rispetto del disciplinare

«Per quanto riguarda le DOP e le IGP la verifica della conformità al disciplinare è effettuata, anteriormente all'immissione in commercio del prodotto, da:

le **autorità competenti designate** in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625; o
gli **organismi delegati** come definiti all'articolo 3, punto 5, del regolamento (UE) 2017/625;

I costi della verifica del rispetto del disciplinare possono essere a carico degli operatori soggetti a tale controllo. Gli Stati membri possono altresì contribuire a tali costi.»

L'evoluzione normativa

L'aggiornamento del Regolamento UE n. 1151/2012

Art. 36 Contenuto dei controlli ufficiali

«I controlli ufficiali svolti in conformità del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio comprendono:

la **verifica della conformità** di un prodotto al corrispondente disciplinare;

il **monitoraggio dell'uso** di nomi registrati per designare prodotti immessi in commercio.»

L'evoluzione normativa

«Una specificità del settore vitivinicolo che ha consolidato l'orientamento»

Articolo 64 del Testo unico del vino Legge n. 238/16 (controlli e vigilanza sui vini a DO o IG)

...*Gli organismi di controllo privati e le autorità pubbliche, di seguito denominati «**organismi di controllo**»*

Gli organismi di controllo privati devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012

Le **autorità pubbliche** devono essere **conformi** ai requisiti previsti ai punti 5.1, 6.1, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.12 e 7.13 della stessa norma.

(v. requisiti strutturali/risorse di cui all'allegato 1, DM 2 agosto 2018, n. 7552)

I numeri della Dop economy in Europa e in Italia



3.410 PRODOTTI

CIBO, VINO E BEVANDE SPIRITOSE

80 mld €

VALORE COMPLESSIVO IN EU



890 PRODOTTI

CIBO, VINO E BEVANDE SPIRITOSE

20,2 mld €

VALORE DOP ECONOMY ITALIANA

Le politiche UE per la transizione ecologica e la qualità alimentare

GREEN DEAL

PACCHETTO INIZIATIVE STRATEGICHE UE



NEUTRALITÀ CLIMATICA 2050

AMBIENTE E BIODIVERSITÀ

INDUSTRIA E ENERGIA

FARM TO FORK

STRATEGIA UE PER LA SOSTENIBILITÀ ALIMENTARE



27 OBIETTIVI ENTRO IL 2030

SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE

CLIMA E SALUTE

RIFORMA IG

TESTO UNICO PRODUZIONI DI QUALITÀ



SICUREZZA ALIMENTARE

QUALITÀ E TRASPARENZA

EQUITÀ E VALORE

La visione strategica della Riforma: approccio, livelli, obiettivi



Il nuovo testo unico dell'agroalimentare di qualità – Punti principali

RAFFORZAMENTO CONSORZI



- Accesso limitato solo a **produttori e operatori**
- **Maggiori responsabilità** e strumenti
- Migliore contrasto a **pratiche svalorizzanti**
- Gestione del "**Turismo DOP**"

PROTEZIONE



- Protezione ex-officio **online e domini**
- Incremento protezione IG nei **trasformati**
- Registrazione automatica **Atto di Ginevra**
- **Menzioni tradizionali** non evocative di IG

SEMPLIFICAZIONE



- **Tempi certi** per registrazioni e modifiche
- Ampliamento **competenza nazionale** modifiche
- **Ruolo EUIPO** solo per supporto amministrativo

SOSTENIBILITÀ



- Possibilità di concordare **impegni nella filiera**
- **Rapporto di sostenibilità** a cura dei Consorzi
- Obbligo in etichetta **nome del produttore**

Protezione on-line e nel sistema dei domini:

diventa ex-officio tramite un sistema di geo-blocking che obbliga gli Stati membri a bloccare l'accesso a tutti i contenuti evocativi di una Indicazione Geografica, anche grazie a un alert system sviluppato da EUIPO.

Protezione IG utilizzate come ingredienti:

rende obbligatorio per i trasformatori l'indicazione in etichetta della percentuale di prodotto IG all'interno del prodotto trasformato e vieta l'utilizzo di altri prodotti comparabili alla IG; quando esistono Consorzi riconosciuti, i trasformatori sono obbligati ad informarli per iscritto dell'utilizzo della IG, e devono attendere un avviso di ricevimento che può includere indicazioni sul corretto utilizzo dell'Indicazione Geografica; gli Stati membri hanno la possibilità di rafforzare questo sistema, predisponendo una procedura autorizzativa a livello nazionale, come già avviene in Italia.

Protezione internazionale:

è possibile per i Consorzi riconosciuti, la cui IG abbia un mercato internazionale, essere registrati automaticamente all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona, che prevede una protezione rapida e indefinita in tutti i Paesi firmatari, anche extra- UE; sono state eliminate le falle del sistema che consentivano di sfruttare indebitamente la reputazione delle IG tramite norme tecniche nazionali (aceto balsamico sloveno e cipriota) o strumenti unionali quali le menzioni tradizionali (Prosek made in Croazia) chiarendo che queste non possono corrispondere o evocare IG riconosciute.

Glossario

Regolamento (UE) 2024/1143

L'inserimento dei prodotti agricoli di qualità nel patrimonio culturale dell'UE non è stato privo di significato pratico. L'art. 3 par. 3 del Trattato UE sancisce solennemente che l'Unione Europea "*rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.*". Ciò significa che l'UE è, prima ancora degli Stati membri, titolare della missione di salvaguardia e tutela del patrimonio culturale, anche con riferimento alle Indicazioni Geografiche. Sotto il profilo pratico il Reg. 1151/12, all'art. 13, par. 3, ha introdotto il meccanismo di protezione dei nomi a IG noto come ex officio, per il quale "*Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle Denominazioni di Origine Protette e delle Indicazioni Geografiche Protette ai sensi del paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro.*". In coerenza con la missione di salvaguardia del patrimonio culturale dell'UE, tutti gli stati membri sono quindi obbligati ad assicurare protezione a tutti i prodotti UE che si fregiano di IG.

Sino all'approvazione del nuovo Regolamento il meccanismo di protezione dei vini e degli spiriti era differente, basato su norme derivanti dall'Organizzazione Comune di Mercato dei vini o specifiche per gli spiriti, tali da assicurare una protezione sostanziale ai nomi registrati ma non ricadente sotto il cappello protettivo dell'art. 3, par. 3 del Trattato mancando, nei Regolamenti nn. 1308/13 e 2019/787 l'esplicito aggancio tra IG e patrimonio culturale dell'UE.

1. **Associazioni di gruppi di produttori:** Organizzazioni costituite da più gruppi di produttori che si uniscono per rappresentare gli interessi collettivi dei loro membri, promuovere la cooperazione e migliorare la gestione della produzione e della commercializzazione dei loro prodotti.
2. **Evocazione:** Uso di termini, immagini, o simboli che richiamano un prodotto protetto da una Denominazione d'Origine o da una Indicazione Geografica, in modo da indurre il consumatore a credere che il prodotto in questione possieda le stesse qualità o provenga dalla stessa area geografica del prodotto protetto.
3. **Gruppo di produttori:** Un'organizzazione non ufficialmente riconosciuta costituita da produttori dello stesso prodotto o degli stessi prodotti designati da un'Indicazione Geografica che collaborano per raggiungere obiettivi comuni, come migliorare la qualità dei loro prodotti, ottimizzare la produzione e la commercializzazione o difendere gli interessi dei membri.
4. **Gruppo di produttori riconosciuti:** Un'organizzazione ufficialmente riconosciuta da un'autorità competente che rappresenta i produttori di uno o più prodotti designati da un'Indicazione Geografica e ne promuove gli interessi, soddisfacendo i requisiti legali stabiliti dallo Stato membro per tale riconoscimento.
5. **Indicazioni facoltative di qualità:** Informazioni supplementari fornite volontariamente dai produttori sulle etichette dei loro prodotti per indicare caratteristiche aggiuntive di qualità, metodi di produzione o modalità di trasformazione, che non sono richieste dalle normative ma possono aiutare a distinguere i prodotti sul mercato.
6. **Nomi di dominio di primo livello geografico:** Domini internet che terminano con un'estensione che indica una specifica regione geografica o Paese (ad esempio, ".it" per Italia, ".eu" per l'Unione Europea).
7. **Pratiche commerciali sleali:** Comportamenti o azioni da parte di un'impresa che sono contrari ai principi di buona fede e correttezza nei rapporti tra imprese e nelle transazioni commerciali, causando uno svantaggio ingiusto a un'altra impresa o al consumatore.
8. **Pratiche sleali e svalorizzanti:** Comportamenti che denigrano, svalutano o diffamano ingiustamente prodotti, marchi, o operatori del mercato o che risultano fuorvianti e ingannevoli per il consumatore, spesso per ottenere un vantaggio competitivo scorretto.
9. **Prodotto Trasformato:** Un prodotto alimentare ottenuto dalla trasformazione di prodotti non sottoposti ad alcun trattamento, che subisce uno o più processi di lavorazione che ne modificano le caratteristiche originali, come la forma, la struttura, la composizione o la natura.
10. **Relazioni sulla sostenibilità:** Documenti redatti da gruppi di produttori che descrivono e valutano le pratiche sostenibili adottate, l'impatto ambientale delle loro attività e i progressi verso obiettivi di sostenibilità specifici.
11. **Regolazione dell'offerta:** Misure adottate dalle organizzazioni di produttori o gruppi di produttori riconosciuti per controllare la quantità di un prodotto immesso sul mercato, al fine di stabilizzare i prezzi, prevenire eccessi di offerta o carenze e garantire una produzione sostenibile, vincolanti per tutti i produttori.

Next Step – Attuazione italiana della Riforma

SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE

Decreto Ministeriale che sostituisca il DM 14 ottobre 2023 e definisca tempi certi per le procedure legate ai disciplinari e preveda conseguenze derivanti da mancato rispetto dei tempi.

DOP IGP NEI TRASFORMATI

Decreto Legislativo inerente il sistema di autorizzazione sull'utilizzo del nome dell'IG con i requisiti previsti dalla Riforma UE e aggiornamento del sistema sanzionatorio del d.lgs 297/04.

PRODUTTORE IN ETICHETTA

Decreto Ministeriale per l'applicazione della norma di indicazione del produttore in etichetta nello stesso campo visivo dell'IG, previa valutazione di specifiche esigenze e vincoli tecnici per le filiere.

CONSORZI DI TUTELA

Decreto Legislativo che modifichi la Legge 526/1999 ampliando le attività dei Consorzi e un Decreto Ministeriale relativo al loro riconoscimento e alla loro gestione, in particolare su procedure, requisiti e contributi erga-omnes.

INDICAZIONI DI QUALITÀ

Decreto Ministeriale che definisca i confini delle indicazioni facoltative di qualità che enfatizzano la provenienza geografica nazionale e il relativo rapporto con le norme UE sulle DOP IGP.



Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

La politica di qualità dell'UE intende proteggere le denominazioni di prodotti specifici per promuoverne le caratteristiche uniche legate all'origine geografica e alle competenze tradizionali.

Le denominazioni dei prodotti possono beneficiare di una "indicazione geografica" (IG) se hanno un legame specifico con il luogo di produzione. Il riconoscimento "IG" consente ai consumatori di avere fiducia e di distinguere i prodotti di qualità. Allo stesso tempo aiuta i produttori a commercializzare meglio i loro prodotti.

I prodotti che sono in fase di esame o che hanno ottenuto il riconoscimento "IG" sono elencati nei [registri delle indicazioni geografiche](#).

- [eAmbrosia](#) per i prodotti alimentari e agricoli, i vini, le bevande alcoliche e i vini aromatizzati (dati giuridici della registrazione)
- [Menzioni tradizionali per il vino protette nell'Unione europea](#)
- [GView](#), dedicato a tutte le indicazioni geografiche protette a livello dell'UE

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

...

I registri comprendono anche informazioni sui disciplinari di produzione e le indicazioni geografiche per ciascun prodotto.

Le indicazioni geografiche, riconosciute come proprietà intellettuali, svolgono un ruolo importante nei [negoziati commerciali tra l'UE e altri paesi](#).

Altri regimi di qualità dell'UE mettono in evidenza il processo di produzione tradizionale o prodotti fabbricati in aree naturali difficili come la montagna o le isole.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Indicazioni geografiche

Le indicazioni geografiche stabiliscono diritti di proprietà intellettuale per prodotti specifici, le cui qualità sono specificamente legate alla zona di produzione.

Le indicazioni geografiche comprendono:

- DOP - [Denominazione di origine protetta](#) (prodotti alimentari e vini)
- IGP - [Indicazione geografica protetta](#) (prodotti alimentari e vini)
- IG – [Indicazione geografica](#) (bevande spiritose).

Il sistema delle indicazioni geografiche dell'UE protegge i nomi di prodotti provenienti da regioni specifiche e che possiedono qualità specifiche o godono di una reputazione legata al territorio di produzione.

Le differenze fra DOP e IGP sono dovute principalmente alla quantità di materie prime del prodotto che devono provenire dalla zona o alla misura in cui il processo di produzione deve aver luogo nella regione specifica.

L'IG è specifica per le bevande spiritose.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Denominazione di origine protetta (DOP)

I nomi di prodotti registrati come DOP sono quelli che hanno i legami più forti con il luogo dal quale provengono.

- Prodotti:** prodotti alimentari, prodotti agricoli e vini

- Specifiche:** Ogni parte del processo di produzione, trasformazione e preparazione deve avvenire nella regione specifica. Per i vini ciò significa che le uve devono provenire esclusivamente dalla zona geografica in cui il vino è prodotto.

- Etichetta:** obbligatoria per i prodotti alimentari e agricoli, opzionale per i vini.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Indicazione geografica protetta (IGP)

L'IGP sottolinea la relazione fra la regione geografica specifica e il nome del prodotto, quando una qualità specifica, una determinata reputazione o un'altra caratteristica particolare sono essenzialmente attribuibili all'origine geografica.

- Prodotti:** prodotti alimentari, prodotti agricoli e vini

- Specifiche:** Per la maggior parte dei prodotti, nella regione deve aver luogo almeno una delle fasi di produzione, lavorazione o preparazione. Per i vini ciò significa che almeno l'85% dell'uva utilizzata deve provenire esclusivamente dalla zona geografica in cui il vino è effettivamente prodotto.

- Etichetta:** obbligatoria per i prodotti alimentari e agricoli, opzionale per i vini.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Indicazione geografica (IG) delle bevande spiritose

L'IG protegge il nome di una bevanda spiritosa originaria di un paese, una regione o una località in cui una qualità particolare, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto sono essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

- **Prodotti:** bevande spiritose.

- **Specifiche:** Per la maggior parte dei prodotti, nella regione deve aver luogo almeno una delle fasi di distillazione o preparazione. Tuttavia, non è necessario che i prodotti crudi provengano dalla regione.

- **Etichetta:** opzionale per tutti i prodotti.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Specialità tradizionale garantita

La specialità tradizionale garantita (STG) evidenzia aspetti tradizionali quali il modo in cui il prodotto viene ottenuto o la sua composizione, senza essere collegata a una zona geografica specifica. Un prodotto registrato come STG ne protegge il nome da falsificazioni e abusi.

- Prodotti:** prodotti alimentari e agricoli.
- Etichetta:** obbligatoria per tutti i prodotti.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Prodotto di montagna

Il concetto "prodotto di montagna" evidenzia le specificità di un prodotto proveniente da zone di montagna, realizzato in condizioni naturali difficili.

Riconoscerlo è un vantaggio sia per gli agricoltori che per i consumatori. Consente agli agricoltori di commercializzare meglio il prodotto, ma garantisce anche che determinate caratteristiche siano chiare per il consumatore.

- Prodotti:** prodotti agricoli e alimentari.

- Specifiche:** Le materie prime e i mangimi provengono da zone di montagna. Per i prodotti trasformati, anche la produzione dovrebbe avvenire in zone di montagna.

[Relazione: Etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari di montagna](#)

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Prodotto delle regioni ultraperiferiche dell'UE

L'agricoltura nelle regioni ultraperiferiche dell'UE incontra difficoltà a causa della lontananza e dell'insularità, che comportano condizioni geografiche e meteorologiche difficili. Per garantire una maggiore conoscenza dei prodotti agricoli provenienti dalle regioni ultraperiferiche dell'UE (i dipartimenti francesi d'oltremare - Guadalupa, Guyana francese, Riunione e Martinique - e le Azzorre, Madera e le isole Canarie) è stato creato un apposito logo.



- Prodotti:** prodotti agricoli e alimentari.
- Specifiche:** prodotti nelle regioni ultraperiferiche
- Etichetta:** esempio di logo di prodotti agricoli e alimentari provenienti dalle regioni ultraperiferiche dell'UE

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Entrata in vigore del nuovo regolamento sulle indicazioni geografiche

Il 13 maggio 2024 è entrato in vigore il [nuovo regolamento relativo alle indicazioni geografiche](#) per i vini, le bevande spiritose e i prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli.

Il nuovo regolamento rafforza e migliora l'attuale sistema delle indicazioni geografiche (IG):

introducendo un quadro giuridico unico e procedure di registrazione abbreviate e semplificate:

le diverse norme procedurali e tecniche sono state fuse per i tre settori (prodotti alimentari, vini e bevande spiritose), dando luogo a un'unica procedura semplificata di registrazione delle IG

aumentando la protezione delle indicazioni geografiche utilizzate come ingredienti e vendute online:

le nuove disposizioni accrescono la protezione delle indicazioni geografiche utilizzate come ingredienti in prodotti trasformati e dei prodotti a indicazione geografica venduti online.

Il nuovo regolamento rafforza inoltre la protezione dei nomi delle IG nel sistema dei nomi di dominio.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Entrata in vigore del nuovo regolamento sulle indicazioni geografiche

Inoltre,....

riconoscendo le pratiche sostenibili:

i produttori potranno ora valorizzare le loro azioni in materia di **sostenibilità sociale, ambientale o economica**. Le associazioni di produttori possono decidere di rendere obbligatorie alcune pratiche sostenibili per i propri prodotti, che, in questo caso, dovranno essere inserite nel disciplinare di produzione. Inoltre i produttori possono redigere, su base volontaria, una relazione sulla sostenibilità che sarà pubblicata dalla Commissione europea

conferendo più poteri alle associazioni di produttori:

Per aumentare l'attrattività del sistema, le associazioni hanno la facoltà di gestire, applicare e sviluppare le proprie indicazioni geografiche per rafforzare la propria posizione nella catena del valore.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Iter e Contesto di approvazione della riforma

ottobre 2020

È pubblicata una [valutazione d'impatto](#) iniziale.

gennaio-aprile 2021

Si svolgono diverse [consultazioni pubbliche](#)

31 marzo 2022

La Commissione presenta una [proposta](#) sul rafforzamento delle indicazioni geografiche dell'UE

24 ottobre 2023

Il Parlamento europeo e il Consiglio raggiungono un [accordo provvisorio sulla proposta](#)

28 febbraio 2024

Il Parlamento europeo adotta il testo

6 marzo 2024

Il Consiglio adotta il testo

11 aprile 2024

Firma dell'atto finale ([regolamento \(UE\) 2024/1143](#))

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Nell'ambito del sistema dell'UE in materia di [diritti di proprietà intellettuale](#), i nomi di prodotti registrati come IG sono giuridicamente protetti contro le imitazioni e gli abusi all'interno dell'UE e nei paesi terzi in cui è stato firmato un accordo di protezione specifico.

Per tutti i regimi di qualità, le autorità nazionali competenti di ciascun paese dell'UE adottano le misure necessarie per proteggere le denominazioni registrate nel loro territorio. Inoltre dovrebbero prevenire e bloccare la produzione o la commercializzazione illegale di prodotti che utilizzano tale denominazione.

Anche i nomi di prodotti non europei possono registrarsi come indicazioni geografiche se il loro paese di origine ha un **accordo bilaterale** o regionale con l'UE che comprende la protezione reciproca di tali denominazioni.

I nomi di vari prodotti (vini, prodotti alimentari e bevande spiritose) prodotti in diversi paesi al di fuori dell'UE, come la Colombia, il Sudafrica ed altri, sono stati protetti.

Le IG richieste e inserite nei registri dell'Unione possono essere consultate su [eAmbrosia](#) (la banca dati ufficiale dei registri delle IG dell'UE), mentre le IG dell'UE e dei paesi terzi protette in virtù di accordi possono essere consultate sul portale [Gview](#).

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Nel dicembre 2021 è stato pubblicato un documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione.

Sono stati individuati i **sei problemi** elencati di seguito:

per i produttori

- 1) **sfide e lacune nell'attuazione delle IG:** carenze nei controlli (in particolare nelle fasi a valle della catena del valore) e difficoltà nel far rispettare i diritti dei produttori al di fuori dello Stato membro di produzione e in internet;
- 2) **squilibri nella filiera alimentare:** associazioni di produttori di IG prive di una posizione forte nella filiera alimentare per continuare a garantire stabilmente una remunerazione equa per il loro prodotto;

per i consumatori

- 3) **contributo alla sostenibilità** non integrato a sufficienza nei regimi di IG;
- 4) **scarsa consapevolezza e comprensione** dei loghi delle IG da parte dei consumatori, con conseguente efficacia limitata dei sistemi nel fornire informazioni chiare ai consumatori;

per il quadro normativo

- 5) **norme e procedure complesse in materia di IG:** norme sui regimi delle IG "distribuite" su quattro atti di base con terminologia giuridica leggermente divergente, il che accresce la complessità del sistema;
- 6) insuccesso del regime delle specialità tradizionali garantite (STG), con un numero esiguo di nomi registrati nel corso dei suoi 28 anni d'esistenza.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Inoltre,....

L'applicazione, la gestione delle domande di registrazione di un nome, il funzionamento delle associazioni di produttori di IG e le informazioni sui regimi delle IG e delle STG **erano ostacolati da norme e procedure fissate in quattro diversi regolamenti dell'UE** specifici per settore, che per ragioni storiche o per specificità dei prodotti differivano tra di loro.

La richiesta di sistemi alimentari più sostenibili (cfr. strategia "**dal produttore al consumatore**" - Green Deal) guida l'integrazione dei **criteri di sostenibilità** nei regimi delle IG.

La mancanza di una **definizione chiara** di «*associazione di produttori di IG*», insieme alla sfida di riunire i produttori in un'organizzazione attiva, ostacolava la gestione efficace del loro patrimonio di IG.

La mancanza di informazioni e di pubblicità è stata individuata come la causa principale del basso livello di riconoscimento e comprensione dei regimi.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Inoltre, ...

Il **processo di registrazione delle STG** era troppo complesso e gravoso. Per rispondere adeguatamente alle questioni evidenziate sono necessarie modifiche del quadro normativo.

Lo studio della UE ha rilevato come, in assenza di un intervento a livello unionale le problematiche emerse nel comparto sarebbero persistite, e alcune sarebbero addirittura peggiorate.

I regimi delle IG attuano gli obblighi dell'Unione nell'ambito dell'accordo TRIPS dell'OMC (aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio) e pertanto **è stato ritenuto necessario fornire i mezzi giuridici per proteggere le IG di tutti i membri dell'OMC nell'UE**.

L'Unione ha inoltre la responsabilità di garantire la protezione dei diritti di proprietà intellettuale nel quadro della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Le IG apportano valore aggiunto ai prodotti, aumentando perciò il reddito del settore agroalimentare.

I portatori di interessi maggiormente coinvolti sono i produttori e le associazioni di produttori di IG, i consumatori e le autorità nazionali e unionali.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Gli obiettivi da conseguire

La riforma mira a garantire la protezione effettiva dei diritti di proprietà intellettuale per le IG nell'UE e ad aumentare l'adozione delle IG e delle STG in tutta l'UE.

Tale intento è stato articolato in sei obiettivi specifici:

1. migliorare l'applicazione delle norme in materia di IG per proteggere meglio i diritti di proprietà intellettuale e le IG in internet;
2. contribuire a rendere il sistema alimentare dell'Unione più sostenibile affrontando le questioni di sostenibilità;
3. rafforzare i produttori e le associazioni di produttori per consentire loro di gestire meglio il loro patrimonio di IG;
4. migliorare la corretta percezione del mercato e la consapevolezza dei consumatori nei confronti dei regimi delle IG;
5. snellire e chiarire il quadro giuridico per semplificare e armonizzare le procedure;
6. valorizzare e preservare meglio i prodotti e i metodi di produzione tradizionali.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Valore aggiunto dell'intervento a livello dell'UE (Sussidiarietà)

I regimi delle IG stabiliscono la protezione o la riserva, in tutto il territorio dell'Unione, dei nomi e dei termini in grado di conferire valore aggiunto.

La tutela dei diritti di proprietà intellettuale in tutta l'Unione viene garantita in modo efficace ed efficiente solo a livello dell'Unione.

In alternativa, **se protetti dai singoli Stati membri**, i nomi e termini riservati avrebbero goduto di livelli di protezione diversi da uno Stato membro all'altro, o avrebbero potuto non goderne affatto, il che avrebbe potuto addirittura indurre i consumatori in errore, ostacolando gli scambi intraunionali e dare adito a una concorrenza impari tra prodotti che avrebbero recato nomi e termini in grado di conferire valore aggiunto.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Valore aggiunto dell'intervento a livello dell'UE (Proporzionalità)

Le azioni proposte sono proporzionate alla soluzione dei problemi individuati.

I produttori beneficeranno di una protezione più rapida e migliore e al tempo stesso diminuiranno i costi connessi, in particolare, alla durata della procedura di registrazione e alle risorse necessarie, il che potrebbe compensare i costi per gli investimenti nella sostenibilità.

Art. 7 del Regolamento (UE) 1143/2024...

Un gruppo di produttori può concordare **pratiche sostenibili** da rispettare nella produzione di una IG o nello svolgimento di altre attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare.

Tali pratiche mirano ad applicare norme di sostenibilità più rigorose di quelle prescritte dal diritto dell'Unione o nazionale in termini di sostenibilità, ambientale, sociale o economica o di benessere degli animali.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Per «**pratica sostenibile**» si intende una pratica che contribuisce a uno o più obiettivi sociali, ambientali o economici, quali:

mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi;

uso sostenibile e protezione del paesaggio, delle acque e dei suoli;

transizione verso un'economia circolare, compresa la riduzione degli sprechi alimentari;

prevenzione e riduzione dell'inquinamento;

protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

riduzione dell'uso di pesticidi e gestione dei rischi derivanti dal loro uso, o riduzione del pericolo di resistenza antimicrobica nella produzione agricola;

benessere degli animali;

reddito equo per i produttori, diversificazione delle attività, promozione della produzione agricola locale e valorizzazione del tessuto rurale e dello sviluppo locale;

mantenimento dell'occupazione nel settore agricolo attirando e sostenendo i giovani produttori e i nuovi produttori di prodotti che beneficiano di un'indicazione geografica protetta;

miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza delle attività agricole e di trasformazione.

Qualora il gruppo di produttori decida che le pratiche sostenibili sono obbligatorie per tutti i produttori della IG le pratiche sono incluse nel disciplinare secondo la procedura di registrazione o di modifica.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Ambito di applicazione

Il Regolamento (UE) n. 1143/2024 si applica:

ai vini, come definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a);

alle bevande spiritose, come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b); e

ai prodotti agricoli.

L'espressione «prodotti agricoli» comprende i prodotti alimentari e i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che figurano nei capitoli da 1 a 23 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87, nonché i prodotti agricoli che figurano nelle voci della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento UE 1143/2024, tranne i vini le bevande spiritose. [*vedasi classificazione art. 6 del regolamento*]

La registrazione e la protezione delle IG non pregiudicano l'obbligo dei produttori di rispettare altre norme dell'Unione, in particolare quelle relative all'immissione di prodotti sul mercato, alle norme sanitarie e fitosanitarie, all'organizzazione comune dei mercati, alle regole di concorrenza e alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 2

Definizioni

«vini», i prodotti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

«bevanda spiritosa», una bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/787;

«etichettatura», in relazione a **tutti i prodotti** che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento, l'etichettatura come definita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1169/2011;

«fase di produzione», qualsiasi fase di produzione, comprese quelle di materie prime, o trasformazione, preparazione o invecchiamento che si conclude nel momento in cui il prodotto è pronto per essere immesso sul mercato;

«operatore», una persona fisica o giuridica che svolge attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare;

«prodotto trasformato», un prodotto trasformato quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

«organismo delegato», un organismo delegato, come definito all'articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2017/625, che certifica il rispetto del disciplinare dei prodotti designati da indicazioni geografiche o specialità tradizionali garantite;

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 2

Definizioni

«disciplinare», il documento di cui:

all'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i vini;

all'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/787 per le bevande spiritose;

all'articolo 49 del regolamento (UE) 1143/2024 per i prodotti agricoli;

«documento unico», un documento riepilogativo del disciplinare a cui si fa riferimento:

all'articolo 95 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i vini;

all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/787 per le bevande spiritose;

all'articolo 50 del regolamento (UE) 1143/2024 per i prodotti agricoli.

Per «tradizionale» si intende **l'uso storico comprovato** del nome da parte dei produttori per un periodo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all'altra. Tale periodo deve essere **di almeno 30 anni** e tale uso può comportare modifiche rese necessarie dall'evoluzione delle pratiche igieniche e di sicurezza e da altre pratiche pertinenti.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 4

Obiettivi

E' previsto un sistema unitario ed esaustivo di IG che tutelano i nomi di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli con caratteristiche, proprietà o reputazione aventi un legame con il loro luogo di produzione,

In questo modo:

Viene garantito che i produttori dispongano dei poteri e delle responsabilità necessari per gestire l'IG, anche per rispondere alle esigenze della società rivolte a prodotti che sono il risultato di una produzione sostenibile nelle sue tre dimensioni di valore economico, ambientale e sociale, e per operare ed essere competitivi sul mercato;

Si contribuisce a una concorrenza leale e generando valore aggiunto con l'obiettivo di condividere tale valore aggiunto lungo tutta la catena di commercializzazione,

Si garantisce una remunerazione equa per i produttori e la capacità di investire nella qualità, nella reputazione e nella sostenibilità dei loro prodotti,

Si contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica di sviluppo rurale sostenendo le attività agricole e di trasformazione, preservando il know-how e promuovendo specifici prodotti di qualità dovuti alla zona geografica in cui sono prodotti;

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 4

Obiettivi

Inoltre...

Viene garantito che i consumatori ricevano informazioni affidabili e la garanzia necessaria circa l'origine, l'autenticità, la qualità, la reputazione e altre caratteristiche legate all'origine geografica o all'ambiente geografico dei prodotti e possano identificarli facilmente sul mercato, anche nel commercio elettronico;

Viene garantita una registrazione efficiente e agevole delle IG tutelando i diritti di proprietà intellettuale nella UE e nei paesi terzi;

Vengono garantiti controlli, tutela e immissione sul mercato efficaci in tutta l'Unione, anche nel commercio elettronico, assicurando in tal modo l'integrità del mercato interno.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Registrazione delle indicazioni geografiche

Articolo 9

Richiedente nella fase nazionale della procedura di registrazione

Le domande di registrazione delle IG possono essere presentate solo da un **«gruppo di produttori richiedente»**.

«un gruppo, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita da produttori del medesimo prodotto il cui nome è proposto per la registrazione»

[vedasi caratteristiche previste dagli articoli 32 e 33 del regolamento UE 1143/2024]

Nel caso delle IG delle bevande spiritose «un'autorità designata da uno Stato membro può essere considerata un gruppo di produttori richiedente qualora per i produttori interessati non sia possibile costituire un gruppo per motivi legati al numero, all'ubicazione geografica o alle caratteristiche organizzative degli stessi».

Motivazione formale (art. 9 comma 2 e art. 10 par. 2)

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Registrazione delle indicazioni geografiche

Articolo 9

Richiedente nella fase nazionale della procedura di registrazione

Inoltre...

Anche un singolo produttore può essere considerato un gruppo di produttori richiedente se è dimostrato che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

sia l'unico produttore **disposto** a presentare una domanda di registrazione di un'IG;

la zona geografica interessata è definita sulla base del legame di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettera f), del regolamento, all'articolo 94, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 22, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/787 e non sulla base dei confini della proprietà;

e

la zona geografica interessata presenta caratteristiche che differiscono in modo apprezzabile da quelle delle zone limitrofe o le caratteristiche del prodotto sono diverse da quelle dei prodotti delle zone limitrofe o, per quanto riguarda le IG di una bevanda spiritosa, la bevanda spiritosa presenta una specifica qualità, reputazione o altre caratteristiche che sono chiaramente attribuibili alla sua origine geografica.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 10

Fase nazionale della procedura di registrazione

La domanda di registrazione di un'IG è presentata alle autorità competenti dello Stato membro e contiene:

- il disciplinare;
 - il documento unico;
- e
- la documentazione di accompagnamento di cui all'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento. Ovvero:
Le informazioni che spieghino eventuali limitazioni proposte all'uso o alla protezione dell'indicazione geografica ed eventuali misure transitorie proposte dal gruppo di produttori richiedente;

il nome e i recapiti del gruppo di produttori richiedente;

il nome e i recapiti di uno o più tra autorità competenti, organismi delegati o di certificazione dei prodotti o persone fisiche che verificano il rispetto del disciplinare conformemente a:

l'articolo 116 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i vini;

l'articolo 39 del presente regolamento per quanto riguarda le bevande spiritose e i prodotti agricoli;

qualsiasi altra informazione ritenuta opportuna dallo Stato membro interessato o dal gruppo di produttori richiedente.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 10

Fase nazionale della procedura di registrazione

Lo Stato membro interessato esamina la domanda di registrazione al fine di verificare che essa soddisfi le condizioni per la registrazione stabilite nelle rispettive disposizioni relative a vini, bevande spiritose o prodotti agricoli, a seconda dei casi.

Nell'ambito dell'esame lo Stato membro interessato adotta una procedura nazionale di opposizione.

La procedura nazionale di opposizione:

garantisce la pubblicazione della domanda di registrazione, ad eccezione dei documenti relativi al nome e recapiti del soggetto o gruppo proponente e OdC individuato;

e

prevede un periodo di almeno un mese dalla data di pubblicazione entro il quale qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nello Stato membro di origine del prodotto in questione può presentare opposizione alla domanda di registrazione presso tale Stato membro.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 10

Fase nazionale della procedura di registrazione

Lo Stato membro interessato **stabilisce le modalità della procedura di opposizione** includendo **eventualmente:**

criteri di ammissibilità dell'opposizione,
un periodo di consultazione tra il gruppo di produttori richiedente e ciascun opponente
la presentazione di una relazione del gruppo di produttori richiedente sull'esito delle consultazioni,
comprese eventuali modifiche apportate dal gruppo di produttori richiedente alla domanda di registrazione.

Lo Stato membro interessato assicura:

che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso.

che la decisione favorevole e il disciplinare corrispondente siano pubblicati e ne fornisce l'accesso per via elettronica.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 10

Fase nazionale della procedura di registrazione

Se, dopo l'esame della domanda di registrazione e la valutazione dei risultati delle opposizioni ricevute e delle eventuali modifiche apportate alla domanda concordate con il gruppo di produttori richiedente, lo Stato membro interessato ritiene che i requisiti del presente regolamento siano soddisfatti, esso può

adottare una decisione favorevole

e

presentare una domanda di registrazione nella fase a livello di Unione di cui all'articolo 13 del regolamento UE nr. 1143/2024.

Ovvero:

Per le indicazioni geografiche relative a prodotti originari dell'Unione **la domanda di registrazione comprende:**

il documento unico;

la documentazione di accompagnamento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

una dichiarazione dello Stato membro al quale la domanda è stata trasmessa nella fase nazionale della procedura di registrazione, **che attesti che la domanda soddisfa le condizioni per la registrazione;**

informazioni su **eventuali periodi transitori concessi** o proposti dalle autorità nazionali a seguito della procedura nazionale di esame e di opposizione, nonché informazioni sulle relative opposizioni ricevibili;

e

il riferimento della pubblicazione elettronica del disciplinare aggiornato.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Per le IG relative a **prodotti originari di paesi terzi** la domanda di registrazione nella fase a livello di Unione comprende:

il disciplinare e il riferimento alla sua pubblicazione;

il documento unico;

la documentazione di accompagnamento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

la prova legale della protezione dell'indicazione geografica nel suo paese di origine; e

una procura quando il richiedente è rappresentato da un agente.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 11

Protezione nazionale transitoria

Lo Stato membro può, in via temporanea, concedere una protezione transitoria a un nome a livello nazionale a decorrere dalla data in cui una domanda di registrazione nella fase a livello di Unione è presentata alla Commissione.

Tale protezione nazionale **cessa alla data in cui entra in vigore l'atto di esecuzione** che decide in merito alla domanda di registrazione, adottato a norma dell'articolo 21, oppure alla data in cui la domanda di registrazione è ritirata.

Qualora un nome non sia registrato, le conseguenze della protezione nazionale transitoria sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.

Le misure adottate dagli Stati membri hanno efficacia **solo a livello nazionale** e non incidono sul mercato interno o sugli scambi internazionali.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 14

Presentazione della domanda di registrazione nella fase a livello di Unione

La domanda di registrazione dell'UEE per un'IG nella fase a livello di Unione è **presentata alla Commissione elettronicamente tramite un sistema digitale.**

La Commissione adeguа il sistema digitale per renderlo idoneo a essere utilizzato nella parte nazionale della procedura di registrazione di un'indicazione geografica da parte di qualsiasi Stato membro che lo desidera.

Il sistema digitale **GIportal** sarà disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE attraverso questo sito web. Fornirà una piattaforma digitale per il deposito delle domande di IG per prodotti artigianali e industriali.

GIPortal sarà disponibile quando il regolamento relativo alla protezione delle IG per i prodotti artigianali e industriali diventerà applicabile [1° dicembre 2025]

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 14

Presentazione della domanda di registrazione nella fase a livello di Unione

Se la domanda di registrazione riguarda una zona geografica situata in un paese terzo, essa è presentata alla Commissione direttamente da un richiedente, ossia da un gruppo di produttori o da un singolo produttore, o tramite le autorità del paese terzo di cui trattasi.

Un singolo produttore di un paese terzo deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3. Un gruppo di produttori di un paese terzo è un gruppo di produttori che lavora con un prodotto il cui nome è proposto per la registrazione.

I nomi per i quali sono state presentate domande di registrazione nella fase a livello di Unione sono resi pubblici dalla Commissione tramite il sistema digitale «**GIportal**».

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

GIportal sarà disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE attraverso questo sito web. Fornirà una piattaforma digitale per il deposito delle domande di IG per prodotti artigianali e industriali. GIPortal sarà disponibile quando il regolamento relativo alla protezione delle IG per i prodotti artigianali e industriali diventerà applicabile [1^o dicembre 2025]

GIview combina **tre caratteristiche**.

In primis, Contiene dati ufficiali registrati relativi a tutte le IG per vini, bevande spiritose e vini aromatizzati, prodotti agricoli e alimentari protetti a livello dell'UE.

Ciò comprende le IG registrate direttamente nell'UE, le IG di paesi terzi protette a livello di UE attraverso accordi bilaterali e multilaterali e tutte le IG dell'UE protette all'estero attraverso tali accordi.

In secondo luogo, si tratta di un potente strumento per promuovere il valore delle IG includendo dati integrativi, quali i recapiti delle associazioni di produttori e degli organismi di controllo delle IG, mappe, fotografie dei prodotti, descrizioni dei prodotti, zone geografiche, dichiarazioni di sostenibilità ecc.

Infine, una funzione altrettanto importante dello strumento è il collegamento con l'IP Enforcement Portal (IPEP). Utilizzando questo portale, le autorità nazionali competenti o le associazioni di produttori possono creare un account nell'Enforcement Database (EDB) e avviare procedimenti comunicando direttamente con le autorità di contrasto. Anche le forze di polizia e le autorità doganali degli Stati membri possono visualizzare le informazioni e i dettagli dei prodotti, facilitando l'identificazione delle contraffazioni e l'adozione delle misure necessarie.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 15

Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione

La Commissione esamina le domande di registrazione presentate e verifica che le domande contengano le informazioni richieste e che siano prive di errori manifesti, tenendo conto dell'esito della procedura nazionale di esame e di opposizione espletata dallo Stato membro interessato.

L'esame è effettuato entro un periodo di **sei mesi** a decorrere dalla data di ricevimento della domanda.

La Commissione può chiedere al richiedente qualsiasi informazione supplementare necessaria o modifica della domanda.

Qualora la Commissione rivolga tali richieste al richiedente, il periodo di esame non supera i **cinque mesi a decorrere dal giorno in cui la Commissione riceve la risposta** del richiedente.

Qualora non concluda l'esame entro i termini prescritti, la Commissione informa per iscritto il richiedente dei motivi del ritardo, indicando il tempo stimato necessario per concludere l'esame, che **non può superare un mese**.

Qualora ritenga soddisfatte le condizioni a seconda dei casi, pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 17

Procedura di opposizione dell'Unione

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del documento unico e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in un paese terzo, **possono presentare** alla Commissione **un'opposizione**.

[Vedasi iter completo previsto dall'articolo 17]

Un'opposizione è ricevibile solo se l'opponente mostra che:

l'IG proposta **non è conforme** alla definizione di IG o ai requisiti di cui al regolamento o degli altri relativi ai prodotti tutelati (vini, bevande spiritose), a seconda dei casi;

la registrazione dell'IG proposta **sarebbe impedita da una o più delle circostanze coincidenti** con i termini generici, nomi di IG omonime, marchi commerciali, nome in conflitto con una varietà vegetale o una razza animale e possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto o creare confusione; oppure

la registrazione dell'IG proposta **danneggerebbe l'esistenza di un nome totalmente o parzialmente identico** o di un marchio commerciale oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione delle informazioni contenute nel documento unico o nel disciplinare.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 18

Notifica di osservazioni

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del documento unico e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure una persona fisica o giuridica stabilita o residente in un paese terzo **possono presentare** alla Commissione una **notifica di osservazioni**.

Una notifica di osservazioni evidenzia eventuali errori o contiene informazioni supplementari in relazione alla domanda di registrazione, compresa la possibile violazione di norme dell'Unione.

La notifica di osservazioni non conferisce alcun diritto alle autorità o alle persone fisiche o giuridiche né attiva una procedura di opposizione.

[vedasi iter completo previsto dall'articolo 18]

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 21

Decisione della Commissione sulla domanda di registrazione

In mancanza di opposizioni ammissibili o tenendo conto delle eventuali osservazioni formulate la Commissione, mediante atti di esecuzione registra l'IG indicazione geografica.

Gli atti di esecuzione che registrano un'IG prevedono eventuali condizioni applicabili alla registrazione nonché la ripubblicazione a titolo informativo del documento unico pubblicato o eventualmente modificato a seguito della procedura di opposizione in caso di modifiche.

I regolamenti di esecuzione della Commissione sulla registrazione e le decisioni di esecuzione della Commissione di rigetto sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie L.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 22

Registro delle indicazioni geografiche dell'Unione

La Commissione, mediante atti di esecuzione crea e tiene un registro delle IG dell'Unione accessibile al pubblico.

Il registro si suddivide **in tre parti**, corrispondenti alle IG di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli.

L'EU IPO gestisce e tiene aggiornato il registro dell'Unione per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche e le cancellazioni delle IG.

Ciascuna IG di vini e prodotti agricoli è identificata nel registro delle IG dell'Unione come «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta», a seconda dei casi;

Ciascuna indicazione geografica di bevande spiritose è identificata come «indicazione geografica».

Le IG di paesi terzi, che sono protette nell'UE in virtù di accordi internazionali, possono essere iscritte nel registro delle IG dell'UE. La Commissione, mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame prevista dall'articolo 88, paragrafo 2 del regolamento UE 1143/2024, registra le IG di paesi terzi indicazioni geografiche.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 24

Modifiche di un disciplinare

Il gruppo di produttori riconosciuto è l'unico a poter presentare la richiesta di modifica del disciplinare.

Le modifiche di un disciplinare sono classificate in due categorie:

modifiche dell'Unione che richiedono una procedura di opposizione a livello dell'UE;

modifiche ordinarie da trattare a livello di Stato membro o di paese terzo.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Una modifica è considerata una **modifica dell'UE** se comporta un cambiamento del documento unico:

- comprende un cambiamento:
 - per i prodotti agricoli, del nome o dell'uso del nome;
 - per i vini, del nome o dell'uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall'IG;
 - per le bevande spiritose, del nome o di una parte del nome o dell'uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall'IG, o ancora della denominazione legale;oppure
- rischia di annullare il legame con la zona geografica di cui al documento unico; oppure
- comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

I criteri sono comunque verificati dagli Stati membri.

Le modifiche dell'UE sono approvate dalla Commissione.

La procedura di approvazione segue, *mutatis mutandis*, la procedura stabilita negli articoli da 9 e 10 e negli articoli da 12 a 21 del regolamento UE 1143/2024.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Qualsiasi altra modifica del disciplinare di una IG registrata, che non sia una modifica dell'UE è invece considerata una **modifica ordinaria**.

Una modifica ordinaria è considerata una **modifica temporanea** se :

consiste in un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche,

oppure

una modifica temporanea motivata da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli o da significative turbative del mercato dovute a circostanze eccezionali, compresi eventi geopolitici, che incidono sull'approvvigionamento di materie prime, purché la calamità naturale, le condizioni meteorologiche sfavorevoli o la significativa turbativa del mercato e siano ufficialmente riconosciuti dalle autorità competenti.

Le **modifiche ordinarie** sono **valutate e approvate dagli Stati membri** o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione. La Commissione rende pubbliche tali modifiche.

Se una domanda di modifica dell'UE al disciplinare di un'IG registrata **comprende anche modifiche ordinarie o modifiche temporanee**, la Commissione esamina soltanto la modifica dell'UE.

Qualsiasi modifica ordinaria o modifica temporanea è considerata come non presentata.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 26

Protezione delle indicazioni geografiche

Le indicazioni geografiche iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione sono protette contro:

qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell'IG per prodotti che NON sono oggetto di registrazione, o l'uso di tale IG per un prodotto o un servizio sfrutti, indebolisca, svigorisca o ancora danneggi la reputazione del nome protetto, anche quando tali prodotti sono utilizzati come ingredienti;

qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili, anche quando tali prodotti sono utilizzati come ingredienti;

qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario, sui documenti o nelle informazioni fornite su **interfacce online** relative al prodotto considerato, nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;

qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

La protezione della IG si applica anche:

ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione senza essere immessi in libera pratica in tale territorio;

ai prodotti venduti mediante la vendita a distanza, come il commercio elettronico; e

ai prodotti destinati a essere esportati verso paesi terzi.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 27

Uso di indicazioni geografiche che designano un prodotto utilizzato come ingrediente nel nome di un «prodotto Trasformato»

L'indicazione geografica che designa un prodotto utilizzato come ingrediente in un prodotto trasformato può essere usata nel nome di tale prodotto trasformato, nella relativa etichettatura o nel relativo materiale pubblicitario se:

- a) il prodotto trasformato **non contiene alcun altro prodotto comparabile** all'ingrediente designato dall'indicazione geografica;
- b) l'ingrediente designato dall'indicazione geografica è utilizzato in **quantità sufficienti a conferire una caratteristica essenziale** al prodotto trasformato in questione; e
- c) **la percentuale** dell'ingrediente designato dall'indicazione geografica nel prodotto trasformato **è indicata in etichetta**.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 27

Uso di indicazioni geografiche che designano un prodotto utilizzato come ingrediente nel nome di un «prodotto Trasformato»

Inoltre, i produttori di un alimento preimballato, quale definito all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1169/2011, che contiene come ingrediente un prodotto designato da un'indicazione geografica, che desiderano utilizzare tale indicazione geografica nel nome di tale alimento preimballato, compreso nel materiale pubblicitario, forniscono una **notifica preventiva scritta al gruppo di produttori** riconosciuto, se tale gruppo esiste, per l'indicazione geografica in questione.

Tali produttori includono in detta notifica le informazioni che dimostrano che le condizioni per l'uso dell'IG sono soddisfatte e agiscono di conseguenza.

Il gruppo di produttori riconosciuto conferma il ricevimento di tale notifica per iscritto entro quattro mesi.

Il produttore dell'alimento preimballato può iniziare a utilizzare l'indicazione geografica nel nome dell'alimento preimballato dopo il ricevimento di tale conferma o dopo la scadenza del termine, se precedente.

Il gruppo di produttori riconosciuto può allegare a tale conferma informazioni non vincolanti sull'uso dell'indicazione geografica in questione.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 29

Indicazioni geografiche omonime

Un'indicazione geografica che è stata richiesta dopo che un'indicazione geografica omonima o parzialmente omonima sia stata richiesta o protetta nell'Unione **è esclusa dalla registrazione** a meno che nella pratica sussista una differenziazione sufficiente tra le condizioni d'impiego e di presentazione locali e consolidate delle due indicazioni omonime o parzialmente omonime, tenuto conto della necessità di assicurare un trattamento equitativo ai produttori interessati e far sì che i consumatori non siano indotti in errore quanto alla vera identità o all'origine geografica dei prodotti.

Un'indicazione geografica omonima o parzialmente omonima che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio **è esclusa dalla registrazione**, anche se esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 29

Indicazioni geografiche omonime

Il termine indicazione geografica omonima o parzialmente omonima richiesta o protetta nell'Unione si riferisce:

- a) alle indicazioni geografiche iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione;
- b) alle indicazioni geografiche che sono state richieste, a condizione che successivamente siano iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione;
- c) alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche protette nell'Unione a norma del regolamento (UE) 2019/1753;
- d) alle indicazioni geografiche, nomi d'origine e termini equivalenti protetti a norma di un accordo internazionale tra l'Unione e uno o più paesi terzi.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 30

Marchi commerciali

Un nome è **escluso** dalla registrazione in quanto IG se, a causa della reputazione e della fama di un marchio commerciale e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione del nome proposto come IG sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 31

Relazione tra indicazioni geografiche e marchi commerciali

Una domanda di registrazione di un marchio commerciale è **respinta** se la domanda di registrazione del marchio commerciale è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione dell'indicazione geografica. Qualora i marchi commerciali dell'Unione siano registrati violando questo principio sono dichiarati nulli.

Un marchio commerciale il cui uso viola i principi di relazione con le IG ma è stato depositato, registrato o acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'UE **anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione dell'IG può continuare a essere usato e rinnovato**, nonostante la registrazione di un'IG purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio commerciale previsti dalla direttiva (UE) 2015/2436 o dal regolamento (UE) 2017/1001.

Fatto salvo il regolamento (UE) n. 1169/2011, i marchi di garanzia o di certificazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/2436 e i marchi collettivi di cui all'articolo 29, paragrafo 3, della stessa direttiva, nonché i marchi collettivi di cui al capo VIII del regolamento (UE) 2017/1001, possono essere utilizzati sulle etichette insieme all'indicazione geografica.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 32

Gruppi di produttori

Un gruppo di produttori è un'gruppo di produttori dello stesso prodotto o degli stessi prodotti, a prescindere dalla sua forma giuridica, che soddisfa i criteri seguenti:

- a) svolge compiti a norma del presente regolamento, compreso almeno **uno dei compiti di cui al paragrafo 4**;
- b) è istituita su base volontaria su iniziativa dei produttori ed è da questi composta; e
- c) è organizzata democraticamente e controllata dai suoi membri.

I gruppi di produttori richiedenti soddisfano tali criteri entro la data di registrazione dell'indicazione geografica in questione.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 33

Gruppi di produttori riconosciuti

Gli Stati membri che applicano i criteri per il riconoscimento di un gruppo di produttori:

a) una determinata forma giuridica; **e**

b) il rispetto di una delle condizioni seguenti:

una quota minima di oltre il 50 % dei produttori del prodotto **ha lo status di membro**; o
ne fanno parte una quota minima di membri tra i produttori del prodotto e una quota minima di **oltre il 50 % del volume o del valore della produzione commerciabile**.

Gli Stati membri possono prevedere criteri supplementari, quali:

a) accesso ai necessari contributi finanziari dei propri membri;

b) norme relative all'ammissione dei membri, alla cessazione dell'adesione e alla violazione degli obblighi di adesione;

c) statuto scritto.

Se un gruppo di produttori cessa di soddisfare i criteri di riconoscimento, il riconoscimento è sospeso o revocato.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 33

Gruppi di produttori riconosciuti

Se un gruppo di produttori è riconosciuto è l'unico ad avere il diritto di:

- a) svolgere i compiti di cui all'articolo 32 per conto di tutti i produttori che producono il prodotto designato dall'indicazione geografica fatto salvo il diritto dei singoli produttori di agire a difesa dei propri interessi;
- b) ricevere da un produttore di alimenti preimballati una notifica relativa all'uso dell'IG di un ingrediente nella denominazione di un alimento preimballato di cui all'articolo 27, paragrafo 2;
- c) richiedere norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di prodotti designati da un'IG a norma dell'articolo 166 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, anche per un periodo massimo di sei anni conformemente all'articolo 166 bis, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
- d) stabilire clausole standard di ripartizione del valore che possono essere utilizzate a norma dell'articolo 172 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- e) concordare pratiche sostenibili conformemente all'articolo 7 del regolamento;
- f) chiedere l'approvazione di una modifica in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento [**modifica del disciplinare**];
- g) presentare una richiesta di cancellazione conformemente all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento [**cancellazione**].

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 33

Gruppi di produttori riconosciuti

Gli Stati membri possono decidere che i gruppi di produttori riconosciuti a norma del diritto nazionale prima del 13 maggio 2024 siano riconosciuti conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 33.

Se non soddisfa i criteri di cui al paragrafo 2 dell'articolo 33, tale gruppo di produttori riconosciuto si adegua alle norme pertinenti **entro il 14 maggio 2026**.

Se la conformità non è conseguita entro tale data, lo Stato membro interessato proroga tale termine una volta per un periodo massimo di un anno o revoca il riconoscimento.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 35

Protezione delle indicazioni geografiche nei nomi di dominio

I registri dei **nomi di dominio di primo livello geografico** stabiliti nell'UE garantiscono che le procedure di risoluzione alternativa delle controversie relative ai nomi di dominio **riconoscano le IG registrate come un diritto che può essere invocato in tali procedure.**

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati stabilendo disposizioni che affidano all'EUIPO il compito di istituire e gestire un sistema di allarme che fornisca al richiedente informazioni sulla disponibilità dell'indicazione geografica come nome di dominio e, facoltativamente, sulla registrazione di un nome di dominio identico all'indicazione geografica.

I registri dei nomi di dominio di primo livello geografico stabiliti nell'UE possono fornire all'EUIPO le informazioni e i dati pertinenti.

Entro il 14 novembre 2025 la Commissione effettua una valutazione della necessità e della fattibilità del sistema di condivisione delle informazioni e di allarme, tenendo conto del funzionamento della comunicazione volontaria di informazioni e dati.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 36

Diritto d'uso

Un'indicazione geografica registrata può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al disciplinare corrispondente.

Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori beneficino di una verifica del rispetto del disciplinare a norma dell'articolo 39 del presente regolamento o dell'articolo 116 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013, a seconda dei casi.

Nel caso in cui un'indicazione geografica corrisponda al nome della proprietà di un singolo produttore richiedente, o lo contenga, ciò non impedisce ad altri operatori di utilizzare l'indicazione geografica registrata a condizione che essa sia utilizzata per designare un prodotto conforme al disciplinare.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 36

Simboli dell'Unione, indicazioni e abbreviazioni

Le indicazioni, le abbreviazioni e i simboli che si riferiscono a indicazioni geografiche possono essere utilizzati solo in relazione ai prodotti ottenuti in conformità del disciplinare pertinente. Possono inoltre essere utilizzati a fini informativi ed educativi, a condizione che tale uso non induca in errore il consumatore.

Sono stabiliti i seguenti simboli dell'Unione designati a contrassegnare e pubblicizzare le indicazioni geografiche:

- a) un simbolo che identifica le denominazioni di origine protette dei prodotti agricoli; e
- b) un simbolo che identifica le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli. Tale simbolo può essere utilizzato anche per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

Nel caso di prodotti agricoli e bevande spiritose originari dell'Unione commercializzati come indicazione geografica, il simbolo dell'Unione ad essa associato figura nell'etichettatura e sul materiale pubblicitario.

Con riguardo all'etichettatura, l'indicazione geografica appare nello stesso campo visivo del simbolo dell'Unione.

Le prescrizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 relative alla presentazione delle indicazioni obbligatorie si applicano all'indicazione geografica.

Nel caso delle bevande spiritose è possibile omettere i simboli dell'Unione.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 36

Simboli dell'Unione, indicazioni e abbreviazioni

...

Se i prodotti agricoli sono designati da un'indicazione geografica, **un'indicazione del nome del produttore o dell'operatore appare nell'etichettatura nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica.**

In tal caso, il nome dell'operatore è inteso come il nome **dell'operatore responsabile** della fase di produzione in cui è ottenuto il prodotto che deve essere oggetto dell'indicazione geografica o responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto.

Nel caso delle bevande spiritose designate da un'indicazione geografica, un'indicazione del nome del produttore appare nell'etichettatura nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica.

Se la superficie maggiore degli imballaggi o dei contenitori corrisponde a quella descritta all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, l'indicazione del nome del produttore o dell'operatore è volontaria.

I prodotti agricoli e le bevande spiritose commercializzati come indicazione geografica ed etichettati prima del 14 maggio 2026 **possono continuare a essere immessi sul mercato senza rispettare l'obbligo di indicare il nome del produttore o dell'operatore nello stesso campo visivo dell'indicazione geografica**, fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 36

Simboli dell'Unione, indicazioni e abbreviazioni

...

Qualora i prodotti agricoli o le bevande spiritose siano designati da un'indicazione geografica, le indicazioni «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» possono figurare nell'etichettatura e sul materiale pubblicitario dei prodotti agricoli e l'indicazione «indicazione geografica» può figurare nell'etichettatura e sul materiale pubblicitario delle bevande spiritose.

Le abbreviazioni «DOP» o «IGP», corrispondenti alle indicazioni «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta», possono figurare nell'etichettatura e sul materiale pubblicitario dei prodotti agricoli designati da un'indicazione geografica.

Indicazioni e abbreviazioni possono essere utilizzati nell'etichettatura e sul materiale pubblicitario di prodotti trasformati qualora l'indicazione geografica si riferisca a un ingrediente di tali prodotti. In tal caso l'indicazione o l'abbreviazione sono collocate accanto al nome dell'ingrediente che è chiaramente identificato come ingrediente.

Possono inoltre figurare nell'etichettatura:

- a) riproduzioni della zona di origine geografica cui si fa riferimento nel disciplinare; e
- b) riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro e alla regione in cui è collocata tale zona di origine geografica, a condizione che tali riferimenti non inducano in errore il consumatore quanto alla vera identità o

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 36

Simboli dell'Unione, indicazioni e abbreviazioni

...

Possono inoltre figurare nell'etichettatura:

- a) riproduzioni della zona di origine geografica cui si fa riferimento nel disciplinare; e
- b) riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro e alla regione in cui è collocata tale zona di origine geografica, a condizione che tali riferimenti non inducano in errore il consumatore quanto alla vera identità o origine del prodotto.

Controlli e tutela

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Controlli e tutela

Articolo 38

Ambito di applicazione

Per i vini, alle bevande spiritose e ai prodotti agricoli si intendono per controlli:

la verifica di conformità al disciplinare di produzione corrispondente alla IG;

la verifica dell'uso delle indicazioni geografiche sul mercato, **comprese le interfacce online.**

I controlli ufficiali soddisfano i requisiti di cui di cui al regolamento (UE) 2017/625.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 39

Verifica del rispetto del disciplinare

Ciascun operatore che intenda partecipare ad attività previste dal disciplinare di un'IG **ne dà notifica alle autorità competenti o agli organismi delegati.**

I produttori sono responsabili dei controlli propri che garantiscono la conformità al disciplinare dei prodotti designati dalle IG prima che il prodotto sia immesso sul mercato. [**AUTOCONTROLLO**]

Prima di immettere sul mercato un prodotto designato da un'IG e originario dell'UE, una verifica del rispetto del disciplinare è effettuata da:

una o più autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) 2017/625;

oppure

uno o più organismi delegati cui siano stati delegati determinati compiti relativi ai controlli ufficiali ai sensi del titolo II, capo III, del regolamento (UE) 2017/625.

I costi della verifica del rispetto del disciplinare **possono essere a carico degli operatori** soggetti a tali controlli.

Gli Stati membri possono riscuotere tariffe o diritti a copertura parziale o totale dei costi dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 39

Verifica del rispetto del disciplinare

Per quanto riguarda le indicazioni geografiche che designano prodotti originari di un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, **anteriamente all'immissione del prodotto sul mercato**, da:

una o più autorità competenti designate dal paese terzo;

oppure

uno o più organismi di certificazione dei prodotti.

La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti:

le comunicazioni alla Commissione che incombono ai paesi terzi, anche per quanto riguarda i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti;

le modalità di monitoraggio e verifica delle operazioni.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del regolamento UE 1143/2024.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 41

Accreditamento degli organismi delegati e di certificazione dei prodotti

Gli organismi delegati, e gli organismi di certificazione dei prodotti, rispettano una delle due norme seguenti, a seconda di quale sia pertinente per i compiti delegati:

norma EN ISO/IEC 17065 «Valutazione della conformità — Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi»; [**prodotti originari della UE**]

oppure

norma EN ISO/IEC 17020 «Valutazione della conformità — Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni». [**prodotti originari originari di un paese terzo**]

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 42

Verifica dell'uso delle indicazioni geografiche sul mercato e applicazione

Gli Stati membri:

Designano una o più autorità competenti responsabili sia di verificare che di tutelare l'uso delle indicazioni geografiche dopo che il prodotto designato da un'indicazione geografica sia stato immesso sul mercato, il che comprende operazioni quali deposito, transito, distribuzione o offerta in vendita, anche nel settore del commercio elettronico. Tali autorità possono coincidere con le autorità competenti di cui all'articolo 39, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento e all'articolo 116 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Le autorità:

si adoperano, periodicamente e con una frequenza adeguata sulla base dell'analisi del rischio e delle notifiche ricevute, anche dai gruppi di produttori, al fine di garantire il rispetto del disciplinare o del documento unico anche nelle presentazioni online e nell'etichettatura.

facilitano lo scambio di informazioni tra dipartimenti, agenzie e organismi pertinenti, quali la polizia, le agenzie anticontraffazione, le dogane, gli uffici per la proprietà intellettuale, le autorità per la sicurezza alimentare e gli ispettori competenti per l'attività di vendita al dettaglio.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 42

Verifica dell'uso delle indicazioni geografiche sul mercato e applicazione

Inoltre...

Gli Stati membri:

Adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso dei nomi di prodotti o servizi, anche attraverso le interfacce online, che sono prodotti, forniti o immessi sul mercato nel loro territorio, o destinati a essere esportati verso paesi terzi, e che violano gli articoli 26 e 27.

Adottano adeguate misure amministrative e giudiziarie per rimuovere l'accesso o disabilitare tale accesso ai nomi di dominio che violano l'articolo 26, paragrafo 2, dal loro territorio.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 45

Attestazione del rispetto del disciplinare

Il prodotto che risulti conforme al disciplinare di un'IG registrata e protetta ha diritto:

a **un'attestazione**, anche digitale, che può essere una copia certificata, attestante la conformità della sua produzione al disciplinare;

oppure

all'inserimento in un elenco di operatori approvati redatto dall'autorità competente... l'elenco è reso disponibile online a ciascun operatore riconosciuto.

L'attestazione del rispetto del disciplinare e l'estratto dell'elenco sono messi a disposizione delle autorità incaricate, delle autorità doganali o di altre autorità dell'UE impegnate nella verifica dell'utilizzo delle IG sui prodotti immessi in libera pratica o immessi sul mercato interno.

L'operatore può mettere l'attestazione o l'estratto dell'elenco a disposizione del pubblico o di chiunque possa richiedere tale prova di conformità nell'ambito delle attività commerciali.

L'attestazione e l'estratto dell'elenco sono aggiornati regolarmente sulla base di una valutazione del rischio.

Un operatore cui non sia più rilasciata l'attestazione del rispetto del disciplinare o che sia stato cancellato dall'elenco non è autorizzato a continuare a esporre o a utilizzare l'attestazione del rispetto del disciplinare o l'estratto dell'elenco.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 46

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei prodotti agricoli

La «denominazione di origine» di un prodotto agricolo è un nome che identifica un prodotto:

originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;

la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute **essenzialmente o esclusivamente** ad un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani intrinseci; e

le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

L'«indicazione geografica» di un prodotto agricolo è un nome che identifica un prodotto:

originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati;

alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche; e

la cui produzione si svolge, **per almeno una delle sue fasi**, nella zona geografica delimitata.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 49

Disciplinare

Un disciplinare comprende almeno gli elementi seguenti:

il nome da registrare come denominazione di origine o indicazione geografica, quale usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata;

la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, le varietà vegetali e le razze animali interessate, nonché la denominazione commerciale della specie e il suo nome scientifico, oltre alle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto;

la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame con il territorio e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di eventuale deroga;

gli elementi che dimostrano che il prodotto proviene dalla zona geografica delimitata specificata;

la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi di produzione locali, autentici e costanti;

informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo di produttori richiedente stabilisce e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo;

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 49

Disciplinare

Inoltre... Un disciplinare comprende almeno gli elementi che stabiliscono:

per quanto riguarda una denominazione di origine protetta, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico. I dettagli riguardanti i fattori umani dell'ambiente geografico possono, se del caso, limitarsi a una descrizione del suolo e della gestione del paesaggio, delle pratiche di coltivazione o di qualunque altro contributo umano volto al mantenimento dei fattori naturali dell'ambiente geografico;

per quanto riguarda un'indicazione geografica protetta, il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica.

Il disciplinare **può** includere anche:

le pratiche sostenibili previste dall'articolo 7 del regolamento UE 1143/2024;

qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto in questione;

altre condizioni applicabili tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell'UE e nazionale.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 50

Documento unico

Il documento unico comprende:

gli elementi principali del disciplinare, ossia il nome da registrare come denominazione di origine o indicazione geografica, una descrizione del prodotto, incluse, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all'etichettatura, e una descrizione concisa della delimitazione della zona geografica;

la descrizione del legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustifica tale legame.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 84

Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

l'articolo 93, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“indicazione geografica”, un nome, compreso un nome usato tradizionalmente:

le cui qualità, reputazione o altre caratteristiche specifiche sono attribuibili alla sua origine geografica;

originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati;

ottenuto con uve che provengono per almeno l'85 % esclusivamente da tale zona geografica;

la cui produzione avviene in detta zona geografica; e

ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.»;

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 84

Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

gli articoli 94 e 95 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 94 **Disciplinare**

Il disciplinare permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all'indicazione geografica. Il disciplinare comprende i seguenti elementi:

il nome di cui è chiesta la protezione;

le categorie dei prodotti vitivinicoli;

il tipo di indicazione geografica che può essere una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta;

una descrizione del vino o dei vini:

per quanto riguarda una denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 84

Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

gli articoli 94 e 95 sono sostituiti dai seguenti:

....

per quanto riguarda una indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;

se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;

la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera i) del presente paragrafo;

le rese massime per ettaro;

un'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti;

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 84

Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

gli articoli 94 e 95 sono sostituiti dai seguenti:

....

gli elementi che evidenziano il legame di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, alla lettera b), punto i):

per quanto riguarda una indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;

se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;

la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera i) del presente paragrafo;

le rese massime per ettaro;

un'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti;

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 84

Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

gli articoli 94 e 95 sono sostituiti dai seguenti:

....

gli elementi che evidenziano il legame di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, alla lettera b), punto i):

per quanto riguarda una denominazione di origine protetta, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i); i dettagli riguardanti i fattori umani dell'ambiente geografico possono, se del caso, limitarsi a una descrizione del suolo, del materiale vegetale e della gestione del paesaggio, delle pratiche di coltivazione o di qualunque altro contributo umano volto al mantenimento dei fattori naturali dell'ambiente geografico di cui a tale punto;

per quanto riguarda un'indicazione geografica protetta, il legame fra qualità, reputazione o altre caratteristiche specifiche del prodotto e l'origine geografica di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), punto i);

altre condizioni applicabili ove previsto dallo Stato membro o, se del caso, da un gruppo di produttori riconosciuto, purché tali condizioni siano oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell'Unione e nazionale.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 84

Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

gli articoli 94 e 95 sono sostituiti dai seguenti:

....

Se il vino o i vini possono essere parzialmente dealcolizzati, il disciplinare contiene anche una descrizione del vino o dei vini parzialmente dealcolizzati conformemente al paragrafo 1, lettera d), *mutatis mutandis*, se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate per produrre il vino o i vini parzialmente dealcolizzati, nonché le relative restrizioni applicabili a detta produzione.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 84

Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

gli articoli 94 e 95 sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 95

Documento unico

Il documento unico contiene quanto segue:

il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica;

lo Stato membro o il paese terzo al quale appartiene la zona delimitata;

il tipo di indicazione geografica;

una descrizione del vino o dei vini;

le categorie dei prodotti vitivinicoli;

le rese massime per ettaro;

l'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti;

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 84

Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

gli articoli 94 e 95 sono sostituiti dai seguenti:

....

una definizione concisa della zona geografica delimitata;

una descrizione del legame di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera i),

se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;

se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all'etichettatura e tutti gli altri pertinenti requisiti essenziali.

Ove la domanda riguardi categorie diverse di prodotti vitivinicoli, gli elementi che evidenziano il legame di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera i), sono dimostrati per ciascuna categoria di prodotto vitivinicolo interessato.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 84

Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

«Articolo 103

Protezione

Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette di cui al presente regolamento sono protette conformemente agli articoli da 26 a 31, e agli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2024/1143.»;

«Sottosezione 4

Controlli per verificare il rispetto del disciplinare in relazione alle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche e per verificare la conformità alla definizione e alle condizioni d'uso delle menzioni tradizionali, nonché per l'applicazione delle condizioni d'uso delle menzioni tradizionali

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 84

Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 116 bis

Controlli

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l'uso illegale delle menzioni tradizionali protette di cui al presente regolamento.

Gli Stati membri designano l'autorità competente per la verifica del rispetto dei disciplinari in relazione alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche e per la verifica della conformità alla definizione e alle condizioni d'uso delle menzioni tradizionali, nonché per l'applicazione delle condizioni d'uso delle menzioni tradizionali.

A tal fine si applicano l'articolo 4, paragrafi 2 e 4, e l'articolo 5, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

...

All'interno dell'UE, l'autorità competente o uno o più organismi delegati come definiti all'articolo 3, punto 5, del regolamento (UE) 2017/625 che operano come organismi di certificazione dei prodotti conformemente ai criteri stabiliti nel titolo II, capo III, di tale regolamento, verifica annualmente il rispetto del disciplinare durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino e verifica la conformità alla definizione prevista per le menzioni tradizionali e le loro le condizioni d'uso.

Ciascun operatore che intenda partecipare ad attività previste dal disciplinare di un prodotto designato da una denominazione di origine o un'indicazione geografica ne dà notifica all'autorità competente o agli organismi delegati di cui al primo comma.

Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli operatori che svolgono attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare di una denominazione di origine o un'indicazione geografica iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell'Unione originarie del loro territorio.

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 84

Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

all'articolo 120, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

le abbreviazioni “DOP” o “IGP”, corrispondenti alle indicazioni “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta” »;

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

TITOLO IV

MODIFICHE DEI REGOLAMENTI (UE) (UE) 2019/787 E (UE) 2019/1753

Articolo 85

Articolo 86

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Articolo 93

Continuità dei registri

1. Ogni denominazione di origine e indicazione geografica di vini e prodotti agricoli, e ogni indicazione geografica di bevande spiritose, compresi tutti i dati pertinenti nonché i dati riguardanti le domande pendenti di registrazione, modifica o cancellazione, iscritti nei rispettivi registri delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1151/2012, all'articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 33 del regolamento (UE) 2019/787, sono iscritte automaticamente nel registro delle indicazioni geografiche **dell'Unione il 12 maggio 2024**.
2. Ogni specialità tradizionale garantita iscritta nel registro delle specialità tradizionali garantite di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1151/2012, compresi tutti i dati pertinenti nonché i dati riguardanti le domande pendenti di registrazione, modifica o cancellazione, è iscritta automaticamente nel registro delle specialità tradizionali garantite dell'Unione il 12 maggio 2024

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità

Le indicazioni geografiche e i regimi di qualità